



COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

Provincia di Messina

(TEL. 0941/679938 – FAX 0941678156)

REGOLAMENTO COMUNALE FIDA PASCOLO

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

Il presente regolamento comunale disciplina l'esercizio del pascolo nei demani e terreni comunali di Montalbano Elicona (ME) come meglio evidenziati nel corpo del presente e negli allegati.

La finalità è quella di garantire :

- a) la fruizione a pascolo dei terreni del Comune di Montalbano Elicona a tal fine destinati è di rispondere a prioritari interessi di preservazione degli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco;
- b) l'adeguamento degli attuali strumenti di gestione, basati sulla fida annuale, alle aspettative degli allevatori nell'accesso alle misure contributive di sostegno al settore

Art. 2

Norma di esonero della responsabilità civile

L'esercizio del pascolo subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al successivo articolo 3, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del concessionario fidatario, anche nel caso di morte di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo Comunale fidato.

Art. 3

Esercizio del pascolo – durata e condizioni

Il periodo di pascolo è stabilito dal 1 gennaio al 31 dicembre con possibilità di frazionare i periodi .

L'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà comunali viene consentito mediante espressa concessione di durata annuale o pluriennale (non superiore a sette anni)

Ai fini del rilascio della concessione costituiscono titoli di preferenza.

- a) Essere residenti nel Comune di Montalbano Elicona ;
- b) Essere imprenditore agricolo e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico, detenute in proprietà e/o condotte, iscritto all'ASP;
- c) Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio Comunale.

Le concessioni pluriennali, siano esse disposte in prosecuzione di rapporti di fida in essere o a favore di nuovi beneficiari, saranno rilasciate a favore di imprenditori agricoli e/o di giovani che accedono a tale qualifica mediante primo insediamento

Il Comune potrà, in casi particolari e ritenuti di interesse collettivo, valutare ed autorizzare rapporti di fida pascolo con soggetti che non hanno qualifica di imprenditore agricolo. Le dette concessioni potranno essere annuali rinnovabili.

Art. 4

Terreni comunali destinati al pascolo che possono essere oggetto di concessione

PASCOLO
Ex Feudo Polverello
Comunello
Riserva Malabotta (zona non vincolata)
Coste Elemosina
Colla Barriera
Bosco Casale
Bosco Montata
Gattuso – Striccherà – S. Antonio- Chiappazza
Altri erbaggi comunali

L'ufficio comunale preposto di concerto con l'Ufficio tecnico, predispone uno schema generale relativo alle terre comunali dal quale sia desumibile, con riferimento all'attuale stato dei luoghi:

- La ricognizione particellare con indicazione della effettiva destinazione delle superfici, distinguendo almeno tra le forme d'uso a bosco, pascolativo e seminativo; in caso di particelle parzialmente boscate è ammessa l'indicazione delle superfici non boschive per come desumibile d'ufficio da rilievi aerofotogrammetrici già operati a cura di enti pubblici o desumibili senza oneri da immagini satellitari risalenti a non più di tre anni antecedenti a quello della ricognizione;
- Con riferimento alle superfici non boscate (e non percorse da incendio negli ultimi 10 anni) l'indicazione delle attuali forme di utilizzazione

agraria (fida attiva, pascolo esercitato senza titolo, mancata utilizzazione, ecc.);

- In caso di fida pascolo già attiva, l'indicazione degli operatori che hanno un rapporto in corso o, in mancanza, l'ultimo rapporto di fida attivo, risultante con riferimento alle ultime tre annate agrarie;
- Ogni ulteriore elemento idoneo a garantire che, in sede di successiva assegnazione in concessione pluriennale e/o annuale delle superfici interessate, non vengano compromessi rapporti di fruizione in essere, sempreché conformi alle normative forestali vigenti.

Resta inteso che le suddette aree dietro delibera di G.C. , qualora si verificano le condizioni, potranno essere ampliate e/o modificate

Art. 5

Commissione per l'istruttoria delle domande

Col presente regolamento viene istituita la Commissione preposta alla istruzione delle domande di fida pascolo.

La Commissione è composta :

- Dal Responsabile del servizio pascoli ;
- Dal responsabile dell'Ufficio Tecnico ;
- Dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale .

La Commissione si intende regolarmente costituita quando siano presenti almeno due dei suddetti componenti .

I compiti della Commissione sono quelle di:

- esaminare le istanze di fida pascolo, verificandone il rispetto del presente regolamento nonché la sussistenza di tutti i requisiti richiesti;
- Redigere la graduatoria tenendo conto dei criteri di priorità previsti all'art. 6) del presente regolamento.
- Trasmette il verbale contenente tutti i dati del caso al responsabile del servizio pascoli affinché provveda a redigere gli atti concessori.

Art. 6

Procedimento concessorio – documentazione e criteri di priorità

Entro la fine di dicembre di ogni anno, viene pubblicato, a cura dell'Amministrazione comunale, all'Albo Pretorio l'elenco dei lotti di terre comunali che possono essere oggetto di concessione annuale e/o pluriennale per il pascolo, ed il numero di animali introducibili nei singoli lotti.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso vengono acquisite le istanze degli interessati.

La domanda redatta secondo autodichiarazione dovrà contenere i seguenti dati:

- a) Dati anagrafici dell'allevatore richiedente compreso il luogo di residenza;*
- b) Numero di codice fiscale;*
- c) Località dove si intende pascolare;*
- d) Il numero di capi, espresso anche in UBA, distinti per specie, età, sistemi di identificazione;*
- e) Il periodo in cui detto pascolo dovrà avvenire;*
- f) Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi oggetto di fida ;*
- g) autocertificazione da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive; Fatta salva la possibilità per l'Ente di richiedere d'ufficio le certificazioni e/o documenti.*
- h) Non avere commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio comunale;*
- i) espressa dichiarazione che il corrispettivo stabilito dall'Amministrazione concedente ne rappresenta il giusto prezzo e si obbliga a rinunciare ad ogni azione e ragione per la relativa determinazione;*
- l) L'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previsti dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n° 575.*

In mancanza di uno dei dati o di uno degli atti sopra elencati è precluso il rilascio della concessione per l'esercizio del pascolo.

Non potranno ottenere la concessione dei pascoli tutti coloro che hanno liti pendenti con il Comune o che risultino morosi per mancato pagamento di canoni per precedenti concessioni di pascoli.

Entro i successivi 15 giorni dal termine di presentazione delle istanze, la Commissione di cui all'art. 5 redige la graduatoria per l'assegnazione in concessione d'uso per un massimo di anni 7 secondo i seguenti criteri di priorità:

Il godimento del pascolo è riservato ai richiedenti che possiedono i requisiti di legge, residenti e non nel comune di Montalbano Elicona.

Nell'assegnazione della concessione di pascolo viene data la precedenza ai cittadini residenti.

Per il soddisfacimento delle singole istanze, nell'ambito della precedenza assoluta sopra menzionata, si terranno in conto i seguenti parametri posti in ordine di priorità:

- Sezione già affidata al medesimo imprenditore nel periodo precedente;
- allevatori il cui numero di capi di proprietà copre l'intero lotto richiesto;
- Imprenditore agricolo a titolo principale o familiari entro il 40° anno di età che si insedia quale IAP, residente da almeno un anno che ha già utilizzato terre comunali in fida pascolo;
- A parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero dei lotti a disposizione, si terrà conto della data di acquisizione al protocollo dell'istanza;

La concessione, annuale e/o pluriennale, potrà essere rinnovata con la stessa procedura originaria.

Resta inteso che le suddette autorizzazioni potranno essere in qualsiasi momento revocate o modificate qualora si verificano le condizioni previste per legge e dal regolamento.

Art 7 Calcolo delle UBA

La concessione annuale e/o pluriennale del terreno pascolativo deve garantire l'esercizio di carichi di pascolamento non inferiori a 0,6 UBA/Ha e non superiori a 1 UBA/Ha salvo diversa previsione della pianificazione forestale. Per il calcolo delle UBA si fa riferimento alle seguenti categorie funzionali:

Coefficienti di conversione in UBA per specie ed età	
BOVINI	UBA
Vacche da latte	1
Altre vacche	1
Vitelli fino a 6 mesi	0
Vitelli da 6 a 12 mesi	0,5
Bovini da 1 a 2 anni da macello	0,5
Bovini da 1 a 2 anni da allevamento	0,5
Bovini di 2 anni e più da macello	1
Bovini di due anni e più da allevamento	1
Tori	1
OVICAPRINI	
Pecore	0,16
Altri ovini	0,16
Capre	0,16
Altri caprini	0,16
EQUIDI	
Equini con più di 6 mesi	1
Equini con meno di 6 mesi	0
Asini con meno di 6 mesi	0
Asini da 6 a 12 mesi	0,30
Asini oltre 12 mesi	0,60

ART. 8

Modalità di pascolamento e obblighi

L'esercizio del pascolo sui terreni Comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) titolarità di apposita concessione da parte del Comune proprietario, artt. 3 e 6 del presente regolamento;*
- b) vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;*
- c) non è consentito l'esercizio del pascolo senza custodia. La custodia del Bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore a 15 anni. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;*
- a) Ad ogni custode non possono essere affidati, più di 20 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto.*
- b) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificato e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio Comunale;*
- c) Divieto perentorio di immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato;*
- d) Divieto di fare uso di fuoco nelle aree in concessione;*
- e) Obbligo di esercitare, per il periodo della fida, una attente sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti,*
- f) Divieto di sbarrare, con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni in concessione a pascolo e realizzare nuovi sentieri;*
- l) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;*

Art. 9

Divieti

E fatto assoluto divieto di :

- a) cedere a terzi la concessione di fida ;
- b) sub concessione anche parziale;

- c) effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina ammessa solo ed esclusivamente nei pascoli di Coste Elemosina e Bosco Montana;
- d) effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi dal fuoco per almeno dieci anni, o eventuale minore termine previsto dalla legge, dalla verifica dell'evento ;
- e) effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità ;
- f) destinare i terreni ad un utilizzo diverso da quello previsto nel provvedimento di concessione ;
- g) Asportare dai pascoli le deiezioni degli animali ;
- h) Pascolare nelle zone affittate o vincolate;
- i) *E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva concessione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolativi fieno, strame e legna.*
- j) *E' parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali;*
- k) *Fare uso di fuoco nelle aree in concessione;*
- l) *Immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato o capi privi di identificazione o capi con matricole auricolari diverse da quelle depositate presso il Comune;*
- m) *Sbarrare, con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni in concessione a pascolo e realizzare nuovi sentieri;*
- n) *Affidare la custodia degli animali a pastori di età inferiore ai 15 anni.*
- o) *Pascolare lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali della strada pubblica;*
- p) *Lasciare sciolti ai pascoli tori, stalloni e montoni o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere.*

ART. 10

Rilascio anticipato e subentro

In caso di cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, le strutture di ogni genere nonché le eventuali migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquistati torneranno al regime giuridico di uso civico. Il concessionario può richiedere, in corso di vigenza della concessione, che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

ART. 11

Recinzioni

I fondi concessi potranno essere recintati solo in coerenza con le normative sanitarie, ambientali e forestali, previa istanza al comune, corredata di progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti. Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico. Il Responsabile del Servizio avrà cura, nel rilasciare le autorizzazioni, di evitare grossi accorpamenti di terreno recintato, avendo cura che venga lasciata tra terreno comunale ed area privata una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi.

ART. 12

Divieto di abbattimento di piante di alto fusto

Le piante di alto fusto esistenti nei fondi oggetto di concessione non potranno essere abbattute senza formale concessione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'ufficio tecnico.

ART. 13

Revoca per inadempienza

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione può revocare la concessione, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

- Diversa destinazione dei suoli da quelli agropastorali per cui è stata operata la concessione pluriennale e/o annuale;
- Realizzazione di qualsivoglia miglioria che determini irreversibile trasformazione dei fondi, con particolare riguardo alle costruzioni, apprestamenti fissi o a manufatti di qualsiasi natura che possano avere funzione oltre la durata della concessione, indipendentemente dalla relazione funzionale con l'attività agropastorale, in quanto solo l'ente concedente ha titolo a realizzare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, comunque finalizzate alla migliore valorizzazione dei terreni nei limiti della destinazione agropastorale;
- Realizzazione di migliorie che, pur essendo coerenti con la destinazione agropastorale e non determinando una irreversibile trasformazione dei fondi, ovvero che esauriscano la loro funzione nei termini della concessione, non siano state in ogni caso autorizzate espressamente con atto scritto dall'ente concedente;
- Mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti;
- Sub concessione, anche parziale;

ART. 14

Determinazione dei canoni concessori

La Giunta Comunale determinerà preventivamente all'assegnazione i canoni di concessione dei terreni.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

ART. 15

Funzioni arbitrali

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita all'ufficio comunale competente che, previa autorizzazione motivata da parte della G.M., nominerà un arbitro, scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici con criteri di rotazione e pubblicità, che deciderà secondo diritto.

ART. 16

Soppravvenienze per forza di legge, regolamenti o di atti di pianificazione

Le eventuali zone da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi, piani o regolamenti statali e/o regionali, saranno comunicate al concessionario dal Responsabile del Servizio e non determinano alcun diritto a risarcimento, se non la priorità nell'assegnazione di altri lotti non utilizzati in aree in cui il pascolo rimane consentito. In assenza, si procederà alla ridefinizione dei lotti già assegnati in relazione all'effettivo carico di bestiame detenuto dai singoli concessionari

ART. 17

Divieti di immissione

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima del rilascio della prescritta concessione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza concessione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni capo immesso irregolarmente, Restano salve le sanzioni derivanti da norme ambientali e forestali. Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore la cui denuncia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto alla concessione o denuncia.

ART. 18

Morosità

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se regolarizza la propria posizione debitoria.

ART. 19

Riscossioni

La riscossione del corrispettivo sarà effettuata secondo le modalità indicate nel provvedimento concessorio; l'importo sarà corrisposto, rispettivamente, il primo anno anticipatamente all'atto del ritiro della concessione e nelle annualità successive anticipatamente entro il 31 gennaio.

A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di legge. Ai medesimi sarà intanto revocata la concessione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo. Le partite inferiori a € 100,00 verranno rimosse in unica soluzione alla prima scadenza.

ART. 20

Violazioni e sanzioni

Salvi i casi di responsabilità penale o civile e ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, per qualsiasi violazione al presente Regolamento. Stessa sanzione sarà applicata per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo,

Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati.

La violazione - anche cumulativa- reiterata per almeno tre volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorre dall'accertamento dell'ultima violazione;

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con delibera della Giunta Comunale ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatasi nei due anni precedenti;

La data del primo aggiornamento delle sanzioni è stabilita al 31.12.2014;

Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale e ambientale

ARTICOLO 21 (controlli)

La vigilanza, il controllo e la polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitata dal Corpo della Polizia Municipale, dal Corpo Forestale dello Stato , nonché dalle altre forze di Polizia.

Qualora gli organi di controllo avessero necessita di un apposito recinto per effettuare i dovuti controlli, il fidatario entro 2 giorni dovrà realizzarlo a proprie spese, attenendosi ai vincoli che ricadono sul territorio e a seguito di concessione da parte dell'Ente è successivamente rimuoverlo con ripristino dei luoghi.

ART. 22

Norme finali ed entrata in vigore

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

I terreni in concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio Comunale e sul Sito Istituzionale dell'Ente

Approvato con delibera di cc n.6 del 20.2.14